



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 112 del 10/11/2025

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA NELLA MAZZINI TRATTO COMPRESO TRA LA VIA MARTINI E LA VIA MARCONI-MATTEOTTI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che i lavori sulla rete idrica e fognaria, eseguiti dall'Impresa Lombarda Costruzioni S.r.l., per conto di Abbanoa SpA, nella via Mazzini, tratto compreso tra la via Martini e la via Marconi-Matteotti, sono stati conclusi alla data del 07 Novembre 2025;

Dato atto della comunicazione pervenuta al protocollo del Comune di Capoterra in data 10.11.2025 prot. n. 40627 a cura dell'Impresa Lombarda Costruzioni S.r.l., con la quale si comunicava la conclusione dei lavori nell'ultimo tratto della via Mazzini e nell'intersezione tra via Matteotti-Marconi-Mazzini e la riapertura della via Mazzini;

Preso atto della necessità di invertire il senso di marcia della via Mazzini sul tratto compreso tra la via Cagliari rotatoria e la via Marconi – Matteotti applicando il medesimo senso di percorribilità;

Preso atto ancora della precedente ordinanza del responsabile del settore Polizia Locale del 10.08.2025 n. 84 inerente l'inversione del senso di marcia del primo tratto della via Mazzini;

Considerato che sul tratto di via Mazzini compreso tra la rotatoria della via Cagliari e la via Silvio Pellico, con l'ultimazione dei lavori è stato già modificato con ordinanza n. 84 del 10.08.2025;

Considerato di dover istituire un senso unico di marcia sulla via Mazzini nel tratto compreso tra la via Silvio Pellico e la via Marconi – Matteotti e secondo il percorso indicato;

Valutata positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che per l'inversione di marcia dell'ultimo tratto della via Mazzini è necessaria l'apposizione della segnaletica verticale e orizzontale;

VISTI: gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 83 del 31/12/2024;

RITENUTO di dover provvedere in merito.

ORDINA

Dal giorno 11/11/2025, la seguente disciplina della circolazione:

-l'istituzione del senso unico di marcia nella via Mazzini, tratto compreso tra la via Silvio Pellico e la via Marconi-Matteotti, secondo il senso di marcia: dalla rotatoria via Cagliari direzione di marcia via Marconi.



- istituzione dei divieti di accesso nelle intersezioni poste tra la via Mazzini e la via Martini;
- l'apertura al traffico veicolare nell'intersezione posta tra la via Mazzini-Marconi;
- l'interdizione alla circolazione stradale della via Matteotti tratto compreso tra la via Marconi e il Corso Gramsci al fine di consentire la prosecuzione dei lavori;
- si dispone la deviazione del flusso veicolare proveniente dalla via Mazzini, direzione via Marconi parte alta e direzione via Matteotti parte bassa.

Si conferma quanto già contenuto nell'ordinanza n. 84 del 10.08.2025.

Sarà cura della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori a garantire la presenza, di operatori movieri per agevolare la circolazione veicolare nei siti in questione.

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;



- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Impresa Lombarda Costruzioni S.r.l committente Abbanoa S.P.A.;

E trasmessa per conoscenza:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| - al Sindaco | Sede; |
| - la Teknoservice | Capoterra; |
| - Stazione dei Carabinieri | Capoterra; |
| - albo pretorio | Sito istituzionale. |

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia